

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BITOSSÌ, SCHIAVETTI, BRAMBILLA, DI PRISCO,
TOMASUCCI, VALENZI e VACCHETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1967

Estensione dell'assistenza di malattia ai familiari residenti in Italia dei lavoratori emigrati in Svizzera e ai lavoratori frontalieri

ONOREVOLI SENATORI. — A voi tutti è noto che a differenza di quanto avviene per altri Paesi europei, il problema dell'assistenza di malattia ai familiari, residenti in Italia, di lavoratori occupati in Svizzera, assume rilevante importanza ed ampiezza per due fattori fondamentali, costituiti, da una parte, dalle caratteristiche della emigrazione italiana diretta nella Repubblica elvetica e dall'altra dal sistema su cui è basata l'assistenza di malattia nella vicina Repubblica.

Infatti, per quanto riguarda l'emigrazione italiana in Svizzera è da ricordare che la stessa è andata assumendo, nel corso degli anni, una consistenza sempre crescente che si aggira sulle 500.000 unità secondo dati forniti dall'Ufficio Federale Svizzero competente. Di tale cifra oltre il 40 per cento è costituito da lavoratori stagionali e frontalieri.

Anche se con l'Accordo di emigrazione del 10 agosto 1964, sono state introdotte norme più favorevoli di quelle precedentemente in vigore per il ricongiungimento dei nuclei familiari, tuttavia permane un grande numero di lavoratori impossibilitati a trasferire la famiglia in Svizzera, come dimostra del resto le statistiche di fonte svizzera.

D'altra parte, permanendo le attuali condizioni e il livello di occupazione dei lavoratori stagionali e frontalieri, è da ritenere che la situazione dei nuclei familiari residenti in Italia di lavoratori occupati in Svizzera, continuerà a permanere come fenomeno caratteristico di tale emigrazione.

È noto altresì che l'estensione dell'assistenza di malattia per i familiari residenti in Italia, come prevista e riconosciuta per i lavoratori occupati nei Paesi della Comunità economica europea, non è possibile attuarla ai familiari dei lavoratori occupati in Svizzera, in quanto la legislazione di tale Paese prevede un'assicurazione a titolo individuale.

È pur vero che nelle dichiarazioni comuni sottoscritte all'atto della conclusione della Convenzione italo-svizzera sulla Sicurezza sociale, del 14 dicembre 1962 ed entrata in vigore il 1° settembre 1964, i due Governi si sono impegnati per un esame del problema al fine di trovare una soluzione soddisfacente. Le trattative sono in corso da tempo e pur non conoscendo su quali basi vengono portate avanti, è da ritenere, così come ci è stato possibile comprendere dalle risposte date dal Sottosegretario agli af-

fari esteri per l'emigrazione a interrogazioni e interpellanze presentate in proposito, che le trattative medesime incontrano serie difficoltà di vario ordine (giuridico, finanziario e organizzativo).

I proponenti, per tali motivi, hanno ritenuto a seguito di una attenta valutazione del problema di sottoporre all'approvazione del Parlamento il presente disegno di legge per la estensione dell'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia dei lavoratori emigrati in Svizzera e ai lavoratori frontalieri occupati in Svizzera e loro familiari in Italia, nei modi previsti dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni.

L'iniziativa del presente disegno di legge trae motivo anche dal concorde riconoscimento che vari Gruppi parlamentari della Camera e del Senato, rappresentanti del Governo e delle Organizzazioni sindacali ebbero a manifestare ad una delegazione della Federazione colonie libere italiane in Svizzera che, nello scorso novembre, ha presentato al Presidente della Camera dei deputati, onorevole Bucciarelli Ducci, una petizione firmata da oltre 70.000 lavoratori italiani emigrati nella Repubblica elvetica.

Agli articoli 1 e 2 del disegno di legge, sono indicati i soggetti aventi diritto alla assistenza sanitaria.

All'articolo 3 viene definito il diritto alla copertura assicurativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro in Svizzera.

Con l'articolo 4 vengono indicate le modalità e i limiti per la erogazione delle prestazioni sanitarie.

Con l'articolo 5 sono indicate le fonti di finanziamento per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della legge che dovranno essere sostenuti dall'INAM.

Circa il finanziamento i proponenti, dopo attenta riflessione ritengono che lo stesso debba essere a totale carico dello Stato italiano, escludendo la partecipazione dei lavoratori interessati. Ciò non significa che il Governo italiano non debba continuare le trattative in corso con il Governo svizzero allo scopo di ottenere, nelle forme e nei modi che saranno stabiliti, quel concorso

al finanziamento dell'assistenza oggetto del presente disegno di legge, in modo da ridurre l'onere a carico dello Stato italiano.

I criteri informativi che sono alla base di tale forma di finanziamento, discendono da considerazioni di principio e tecnico-organizzative.

Infatti è da tenere presente che il sistema mutualistico italiano, si basa sul principio che praticamente esclude i lavoratori dal finanziamento dell'assistenza di malattia per gli stessi e per i loro familiari. Principio questo che non può essere rimesso in discussione, quale conquista acquisita, anche se oggetto del disegno di legge sono i familiari di lavoratori emigrati, costretti a trovare lavoro in Svizzera, lavoro che è loro negato in Patria e che per la particolare situazione sono costretti a vivere separati dalle loro famiglie. Nè d'altra parte si può trascurare l'apporto che questi emigrati danno direttamente e indirettamente, attraverso le rimesse e altre forme di contributo, all'economia italiana.

Una soluzione diversa per il finanziamento, oltre che mettere in discussione il principio ormai acquisito, verrebbe a far gravare, sugli stessi interessati un onere che si verrebbe ad aggiungere a quello sostenuto in Svizzera per la propria assicurazione individuale e alle imposte che i lavoratori pagano contribuendo indirettamente alle forme di finanziamento a livello federale dell'assistenza di malattia, così come previsto dalla legislazione elvetica.

L'altra considerazione deriva dal fatto che qualora si accedesse al principio di una partecipazione al finanziamento dei lavoratori interessati, sorgerebbero sul piano giuridico e tecnico-organizzativo difficoltà per certi aspetti insormontabili per l'accertamento e la riscossione dei contributi, nè d'altra parte è possibile pensare di porre il contributo direttamente a carico del familiare in Italia.

In altri termini si correrebbe il rischio, qualora non fosse accettato il principio del finanziamento che esclude comunque la par-

tecipazione dei lavoratori, di varare un provvedimento che subordinerebbe la certezza del diritto all'assistenza a procedure di carattere amministrativo che nella pratica ridurrebbero poi la efficacia del provvedimento, non escludendo che l'assistenza proprio per tale motivo assumerebbe un carattere facoltativo al quale potrebbero concorrere situazioni di fatto dettate anche da valutazioni personali e familiari.

Circa l'onere finanziario per l'applicazione della presente legge, si deve necessariamente procedere per stima, non avendo dati sufficientemente attendibili.

Stando alle statistiche ufficiali, i lavoratori interessati al problema si aggirano intorno alle 200.000 unità (i frontalieri sono poco più di 20 mila unità, gli stagionali 175 mila unità e i non stagionali 285 mila unità); tale cifra si ricava tenendo conto che una parte dei familiari a carico è presumibile che abbia diritto all'assistenza per titolo proprio, specie per i lavoratori provenienti da zone agricole.

Il numero medio dei familiari per iscritto principale ricavato dai dati statistici dell'INAM per l'anno 1965, si può fissare in 1,1; tale numero medio è stato calcolato sulla base delle medie, pubblicate dallo INAM, per il settore agricoltura, industria e commercio, con esclusione del settore del credito e dei pensionati in quanto si è voluto tener conto dei settori di provenienza dell'emigrazione in Svizzera. Pertanto il numero degli assistibili si aggira sulle 220.000 unità.

Calcolando con lo stesso criterio la spesa media capitaria annua (INAM — bilancio 1965), per il complesso delle prestazioni sanitarie e tenuto conto dell'aumento del costo delle prestazioni si ha una spesa media capitaria annua che si aggira intorno a lire 25.000 per unità assicurata. Per cui l'onere complessivo derivante dall'applicazione del

presente disegno di legge si può definire in lire 5.500.000.000 annui.

Tale onere è posto per il 50 per cento a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per il rimanente 50 per cento a carico del Ministero degli affari esteri. Si è voluto giungere a tale ripartizione, tenuto conto delle competenze specifiche dei due Dicasteri in materia e degli stanziamenti che nei bilanci risultano, sia pure per titoli diversi, per l'emigrazione. In particolare si rileva che per quanto riguarda lo stanziamento a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo stesso potrà essere proporzionalmente diminuito nella sua entità a conclusione delle trattative in corso fra il Governo italiano e quello svizzero. L'entità dello stanziamento a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri potrà essere alleggerita ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, dagli introiti previsti all'articolo 7 dell'Accordo di emigrazione concluso il 10 agosto 1964, con eventuali opportune modificazioni che ne determinino l'aumento.

Onorevoli senatori, nel prospettarvi il presente disegno di legge, abbiamo inteso compiere un atto di giustizia e di solidarietà sociale, nei confronti di coloro che, non per proprio volere, e con sacrificio personale, si trovano in una situazione precaria dal punto di vista assistenziale. Si pensi che a volte malattie gravi che colpiscono i familiari in Italia possono rappresentare, per il singolo lavoratore, un autentico dramma anche dal punto di vista economico.

Per tutti i motivi esposti, l'approvazione della estensione dell'assistenza sanitaria ai familiari dei lavoratori italiani emigrati in Svizzera, ai frontalieri e loro familiari in Italia, deve essere considerata un dovere della società, e come tale, siamo certi che incontrerà il vostro unanime consenso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'assistenza di malattia di cui alla legge 11 novembre 1943, n. 138 e successive modificazioni viene estesa ai familiari residenti in Italia dei lavoratori emigrati in Svizzera, nonchè ai lavoratori frontalieri occupati in Svizzera e loro familiari residenti in Italia.

L'assistenza di cui al precedente comma è erogata semprechè non spetti loro per altro titolo, in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

Art. 2.

Per lavoratori emigrati, nonchè per lavoratori frontalieri, s'intendono coloro che si trovano in Svizzera per ragioni di lavoro e che sono assicurati, come lavoratori dipendenti da terzi, presso un Ente svizzero di assicurazione sociale.

Per familiari dei lavoratori emigrati e dei lavoratori frontalieri s'intendono:

a) il coniuge, semprechè non abbia redditi propri superiori a lire 220.000 annue;

b) i figli legittimi, legittimati o naturali regolarmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati, nonchè i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, di età inferiore agli anni 18, ovvero di età superiore se inabili al lavoro. Il limite di età è elevato a 21 anni per i figli che frequentano una scuola non universitaria e a 26 anni per i figli che frequentano un corso di studio universitario;

c) i fratelli, le sorelle e i nipoti entro i limiti e alle condizioni previste per i figli quando il loro padre sia morto o invalido o li abbia abbandonati;

d) i genitori, purchè abbiano superato i 60 anni di età il padre, ed i 55 la madre,

e senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro e semprechè non abbiano redditi propri superiori a lire 220.000 annue;

e) i nonni e i bisnonni entro i limiti e alle condizioni previste per i genitori.

Sono escluse dal computo dei redditi di cui al precedente comma le pensioni di guerra dirette e indirette, nonchè le pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e le rendite da infortunio, da malattia professionale, anche se erogate ai superstiti.

Art. 3.

Il diritto all'assistenza di malattia a favore dei beneficiari indicati nell'articolo precedente decorre dall'inizio dell'occupazione in Svizzera del lavoratore emigrato e cessa:

limitatamente all'assistenza ospedaliera, al termine dei due mesi successivi al rimpatrio del lavoratore emigrato;

per tutte le altre forme di assistenza sanitaria, al termine dei sei mesi successivi al rimpatrio del lavoratore emigrato.

Art. 4.

L'assistenza di malattia di cui agli articoli precedenti è limitata alle prestazioni sanitarie e viene erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM) con le stesse forme e modalità vigenti per i familiari dei lavoratori residenti in Italia.

Art. 5.

L'onere derivante all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (INAM) dall'erogazione dell'assistenza di cui alla presente legge è:

a) per il 50 per cento della spesa complessiva a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) per il rimanente 50 per cento, a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri.

Tale onere è determinato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro sulla base del costo effettivo della assistenza rilevata nell'esercizio precedente.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.